

CONVENZIONE FRA LA REGIONE PIEMONTE ED UNIONCAMERE PIEMONTE PER
L'AGGIORNAMENTO DELL'INDAGINE "PICCOLE IMPRESE, GRANDI IMPRENDITRICI".

Premesso che:

con D.G.R. n. 78 – 12000 del 04.08.2009 la Giunta regionale ha formulato gli indirizzi per la realizzazione dell' aggiornamento dell' indagine "*Piccole imprese, grandi imprenditrici*" incaricando la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ad adottare tutti gli atti conseguenti ivi compresi:

- a) l'affidamento dell' aggiornamento dell'indagine ad Unioncamere Piemonte, in quanto soggetto istituzionale in grado di acquisire dalle sue fonti i dati più recenti e di interagire con le C.C.I.A.A. del territorio e con i Comitati provinciali per l' Imprenditoria femminile, di cui ha il coordinamento regionale;
- b) la conseguente stipula della formale convenzione con Unioncamere Piemonte;

con determinazione n. 588 del 26/10/2009 la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e lavoro affida la realizzazione della terza edizione dell' indagine "*Piccole imprese, grandi imprenditrici*" ad Unioncamere Piemonte.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (omissis), rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Formazione Professionale-Lavoro, dr. Ludovico Albert, (omissis) domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Via Magenta, 12 - Torino, autorizzato alla stipula del presente atto con determinazione n°588 del 26/10/ 2009 ;

E

Unioncamere Piemonte (omissis) rappresentato dal suo Direttore, Paolo Bertolino, (omissis) domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la Unioncamere Piemonte, Via Cavour, 17 – Torino, autorizzato alla stipula del presente atto da deliberazione nr. 96 del Comitato direttivo del 20 ottobre 2009.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La Regione affida ad Unioncamere Piemonte la realizzazione dell'aggiornamento dell'indagine "*Piccole imprese, grandi imprenditrici*".

Art. 3

L'attività di indagine di Unioncamere Piemonte si articolerà secondo quanto previsto dall' allegato progetto ed i risultati dell'indagine saranno raccolti in un rapporto di cui sarà titolare l'Amministrazione regionale.

Le attività realizzate mediante il ricorso a professionalità esterne ad Unioncamere Piemonte saranno precedute dalla stipula di specifici contratti in conformità a quanto previsto nell'art. 11 del

Regolamento amministrativo contabile dell'ente e dalle disposizioni vigenti in materia di contratti o avvalendosi di collaborazioni e consulenze già in corso per prestazioni di contenuto analogo.

Art. 4

La collaborazione con Unioncamere Piemonte si articolerà per gli anni 2009/2010

Art. 5

L'attività di Unioncamere Piemonte prevede un costo complessivo, comprensivo di lavoro diretto di esperti e personale interno, di consulenze esterne, utilizzo di materiale informativo e documentale, consultazione banche dati, uso telefono e fax, segreteria ed organizzazione, di Euro 38.000,00.

Art. 6

L'Amministrazione regionale si impegna a liquidare il corrispettivo sopra indicato con le seguenti modalità:

il 30% del corrispettivo a seguito della presentazione di una prima relazione sullo stato di avanzamento dell'attività;

il saldo del corrispettivo alla consegna dello specifico rapporto prevista per il giorno 31.12.2009.

I predetti importi verranno liquidati a seguito di presentazione della documentazione sopra citata e delle relative note di debito vistate dal Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Art. 7

Qualora si riscontrasse difformità della prestazione rispetto a quanto previsto dal progetto concordato, ovvero rilevanti ritardi nella relativa esecuzione, imputabili al mancato adempimento degli impegni di cui agli artt. 4 e 6 della presente convenzione e non derivanti da cause di forza maggiore, verrà applicata una penale pari a Euro 1.900,00 ai sensi dell'art. 37, comma 3, della l.r. 8/1984 e s.m.i.

Art. 8

La presente convenzione ha una durata compresa fra la data di stipulazione e il 28.02.2010.

Art. 9

Ogni eventuale variazione e revisione delle disposizioni contenute nella presente convenzione e nel relativo progetto dovrà essere preventivamente concordata tra le parti contraenti.

Art. 10

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese relative ai bolli sono a carico di Unioncamere Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì